



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.1229 /DECA/13  
DEL 03.04.2020

L'Assessore

**Allegato D – Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna**

**ART. 1**     *(Definizioni)*

1. Per “partita” di corallo rosso si intende il corallo prelevato dal singolo operatore autorizzato in ciascuna giornata di pesca per un peso massimo pari a 2.5 kg per singolo operatore. La partita di corallo prelevata da ciascun pescatore di corallo è identificata con un codice composto da: numero UE dell'imbarcazione seguito dal numero dell'autorizzazione del pescatore di corallo, dalla data di prelievo e da un numero progressivo. (Esempio: partita n. ITA000019218/1 \_Aut.RAS n. 1/2020\_\_10.09.2020\_1)  
Qualora l'impresa di pesca che commercializza il pescato intenda vendere unitamente il corallo rosso prelevato nella medesima giornata di pesca dai pescatori autorizzati che operano sulla medesima unità di appoggio, la partita può essere costituita anche dall'insieme del corallo prelevato nella singola giornata di pesca dai pescatori di corallo che operano sulla medesima imbarcazione; in tal caso la partita è identificata con entrambi i numeri delle relative autorizzazioni (Esempio: partita n. ITA000019218/1 \_Aut.RAS n. 1 - n. 2/ 2020\_\_10.09.2020\_1)
2. Per “lotto” si intende la possibile ripartizione della partita di corallo in sotto unità di differente peso e valore commerciale. Ciascun lotto proveniente dalla medesima partita di corallo è identificato con una lettera dell'alfabeto (dalla A alla Z) (Esempio: partita n. ITA000019218/1 \_Aut.RAS n. 1/2020\_\_10.09.2020\_1A).

**ART. 2**     *(Identificazione partite/lotti)*

1. Ogni partita/lotto di corallo rosso, deve essere confezionata/o, etichettata/o e accompagnata/o dal relativo D.P.C. di cui modello approvato (Allegato E), debitamente compilato e riportante la data del giornale di pesca del corallo rosso cui è allegato, relativo alla specifica giornata di prelievo in modo da consentirne la tracciabilità.
2. Sulla confezione di ciascuna partita e di ciascun lotto (qualora la partita sia frazionata in diverse unità) o su quella del prodotto trasformato/lavorato dovrà essere riportato in modo visibile il codice identificativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.1229 /DECA/13  
DEL 03.04.2020

**ART. 3 (D.P.C.)**

1. Il D.P.C. deve essere compilato giornalmente al momento dello sbarco (unitamente al giornale di pesca del corallo rosso), fatta salva la sezione relativa alla commercializzazione di cui al comma 3 del presente articolo, e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa armatrice o da suo incaricato munito di apposita procura.

2. Al momento dello sbarco una volta compilato e sottoscritto il D.P.C., il prodotto previo confezionamento della/e partita/e e degli eventuali lotti di corallo rosso (riportanti la relativa indicazione degli estremi del giornale di pesca del corallo rosso e quella relativa alla partita/lotto sulla confezione) può essere:

a) detenuto previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico (di cui all'allegato B del Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.) presso il deposito dichiarato e ispezionabile o a bordo; in quest'ultimo caso, al fine di consentire le operazioni di ispezione a bordo dell'unità da pesca da parte dell'Autorità marittima competente possono essere detenuti a bordo quantitativi di corallo rosso non superiori a 25 kg.

b) sbarcato previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico e (se del caso) del documento di trasporto (di cui rispettivamente all'Allegato B e D del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.) nel caso in cui il compratore non sia stato già individuato; ovvero previa compilazione della nota di vendita da parte dell'acquirente (di cui rispettivamente all'Allegato C del Decreto del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.) nel caso in cui il prodotto venga immediatamente venduto.

3. La sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione del prodotto (prima immissione sul mercato), deve essere compilata e sottoscritta al momento della commercializzazione del prodotto stesso— pertanto anche successivamente alla sbarco, qualora il compratore non fosse stato precedentemente individuato - dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di pesca che commercializza o da suo incaricato munito di apposita procura, e successivamente vidimata dall'Autorità marittima competente di uno dei porti di sbarco designati esibendo copia del relativo giornale di pesca del corallo rosso vidimato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.1229 /DECA/13

DEL 03.04.2020

l'Autorità marittima competente vidima la sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione dopo aver verificato:

- la vidimazione del relativo giornale di pesca del corallo rosso e la rispondenza dei dati tra i due documenti;
- la completezza dei dati riportati nell'intera sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione.

4. Il D.P.C. una volta vidimato è archiviato presso i singoli porti di sbarco, una copia del D.P.C. viene consegnata al titolare/legale rappresentante dell'impresa armatrice che commercializza il prodotto e una all'acquirente.

5. Presso l'Autorità marittima competente dei singoli porti di sbarco è tenuto un apposito archivio cartaceo dei D.P.C. e il relativo archivio informatico.

6. L'impresa armatrice che commercializza il corallo rosso prelevato provvede a inviare al Servizio Pesca e acquacoltura entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di prelievo, o entro 10 giorni dalla data di commercializzazione del prodotto prelevato (nel caso in cui questa avvenga dopo i 30 giorni dalla chiusura della stagione di prelievo) copia dei D.P.C. e si assicura che siano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità anche da parte del soggetto acquirente.